

REGIONE MARCHE  
Assemblea legislativa

**proposta di legge n. 182**  
a iniziativa dei Consiglieri Zaffiri, Malaigia, Zura Puntaroni  
*presentata in data 13 febbraio 2018*

-----

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ABOLIZIONE DEI VITALIZI E NUOVA DISCIPLINA  
DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI DEI CONSIGLIERI REGIONALI.  
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 13 MARZO 1995, N. 23

-----

**Art. 1**

*(Modifica dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995)*

1. L'articolo 7 ter della legge regionale 13 marzo 1995, n. 23 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) è sostituito dal seguente:

“Art. 7 ter (Trattamento previdenziale)

1. Ai consiglieri regionali spetta un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni regionali.

2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa determina, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, le modalità per l'applicazione del sistema contributivo indicato al comma 1, stabilendo in particolare:

- a) la decorrenza del diritto alla pensione;
- b) la disciplina del sistema pro rata;
- c) i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale;
- d) gli aventi diritto all'assegno di reversibilità e la relativa disciplina.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai componenti della Giunta regionale non consiglieri.”.

**Art. 2**

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. L'atto indicato al comma 2 dell'articolo 7 ter della l.r. 23/1995, così come sostituito dall'articolo 1, è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

2. Le disposizioni indicate si applicano ai consiglieri regionali in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato. A tal fine l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa con l'atto indicato al comma 1 determina le modalità di applicazione di quanto in esso stabilito ai consiglieri cessati dal mandato.

**Art. 3**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

**Art. 4**

*(Abrogazioni)*

1. Sono o restano abrogati:

- a) gli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 della l.r. 23/1995;

- b) il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 23 aprile 2002, n. 6 (Provvedimento generale di rifinanziamento e modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione. Finanziaria 2002);
- c) l'articolo 34 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 29 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2005);
- d) il comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione. Legge Finanziaria 2011);
- e) l'articolo 7 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 27 (Modifiche alla Legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri Regionali");
- f) l'articolo 38 della legge regionale 31 ottobre 2011, n. 20 (Assestamento di bilancio 2011);
- g) gli articoli 8, 9, 10 della legge regionale 9 dicembre 2014, n. 34 (Modifiche alla legge regionale 13 marzo 1995, n. 23: "Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e alle leggi regionali 15 ottobre 2001, n. 20 "Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione" e 30 giugno 2003, n. 14 "Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale").